



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

Comunicato Ufficiale n. 2

Roma, 3 marzo 2014

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Riunitasi Il giorno 3 del mese di marzo 2014 presso i Locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composta:

Avv. Goffredo Maria BARBANTINI - Presidente

Avv. Rocco QUARTUCCIO - Componente

Avv. Gianluca SIMEONI - Componente Relatore

per decidere in ordine al ricorso presentato dalla Società A.S.D. CRESH EBOLI avverso la squalifica comminata al giocatore GALLOTTA VITO di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del 18/02 u.s.

Sono presenti la Sig.ra Angela Califano, Presidente P.T. della Società ricorrente, assistita dall'Avv. Nadia Lettera;

Sono altresì presenti l'allenatore Gallotta Berniero , nonché il giocatore Vito Gallotta.

L'Avv. Lettera si riporta al proprio atto di appello, illustrandone sinteticamente i motivi.

La C.A.F. prende visione della parte finale della gara in questione, pubblicata sul sito della Lega Nazionale Hockey ed all'esito decide in camera di Consiglio;

FATTO E DIRITTO

Il video esaminato non esclude che l'arbitro possa aver percepito direttamente quanto riportato nel rapporto, il quale gode di fede privilegiata fino a querela di falso. Dal video in questione emerge chiaramente un alterco tra persone di cui una, con indosso un giubbotto giallo, è indicata dalla Società appellante quale il Gallotta Vito.

I fatti sono avvenuti a poca distanza dall'arbitro che era quindi in condizione di sentire e che ha poi descritto gli elementi in modo chiaro e dettagliato. Peraltro la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla gravità del fatto e questa Commissione ritiene, uniformandosi alla Giurisprudenza in merito, di ridurre la stessa a 2 giornate di squalifica ed € 125,00 di ammenda disponendo altresì la restituzione della tassa di reclamo nella misura del 50%.

P.Q.M.

La C.A.F, ritenuto che i motivi addotti dalla ricorrente non suffragano la richiesta dell'annullamento della sanzione inflitta al GALLOTTA;

Ritenuto peraltro che detta sanzione debba essere ridotta a 2 giornate di squalifica come da motivazione, la riduce conseguentemente.

Riduce altresì l'ammenda ad € 125,00 e dispone la restituzione della metà della tassa di reclamo.

F.to Avv. Goffredo Maria BARBANTINI
F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO
F.to Avv. Gianluca SIMEONI